

Oggetto: Direzione Amministrativa. Assunzione di un prestito chirografario di Euro 11.000.000,00 presso Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di spese di investimento relative alla nuova sede della Sezione provinciale di Ravenna previa approvazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna.

RICHIAMATI:

- l'art. 22 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, come modificato dalla L.R. 30 luglio 1999 n. 18, che consente ad Arpa di fare ricorso a prestiti per il finanziamento di spese di investimento;
- l'art. 9 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, che assegna al Direttore Generale tutti i poteri gestionali di Arpa, di cui è legale rappresentante;
- il Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011/2013 e il Bilancio economico di previsione per l'esercizio 2011, approvati da Arpa con D.D.G. n. 80 del 23/12/2010, trasmessi alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- l'art. 31 comma 4 del Regolamento Generale di Arpa, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 2010, che stabilisce che gli investimenti relativi al patrimonio di Arpa possono essere finanziati, previa autorizzazione della Giunta Regionale, mediante la contrazione di mutui o forme similari di indebitamento;
- l'art. 31, comma 5 del Regolamento Generale di Arpa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 2010, che recita: "Non possono essere contratti nuovi debiti, nelle forme citate al comma 4, qualora la relativa rata annuale di ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 15% dei ricavi e proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello di contrazione";
- il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, art. 19 comma 2 (appalti ad amministrazioni aggiudicatrici), e art. 3 comma 25 e 26 (organismi di diritto pubblico), relativamente alla esclusione di applicabilità del Codice dei Contratti agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra amministrazione aggiudicatrice;
- la D.D.G. Arpa n. 56/2003 relativa alla realizzazione della nuova sede di Ravenna ed alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Comune di Ravenna;
- la D.G.R. n. 1864 del 18.12.06 con la quale la Regione Emilia-Romagna autorizza la alienazione dell'immobile di proprietà Arpa ubicato in via Alberoni 17-19 a Ravenna, da utilizzare in permuta nell'appalto per la realizzazione della nuova sede;

- la D.D.G. Arpa n. 61 del 6/09/2010, che aggiorna l'Accordo di Programma con il Comune di Ravenna sottoscritto il 30.12.03 e pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 21.1.04, rimodulando il piano finanziario complessivo di realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO:

- che il Piano triennale degli investimenti 2011-2013, approvato con D.D.G. n. 80 del 23 dicembre 2010, prevede Euro 14.700.000,00 di investimenti nel triennio 2011-2013 per la costruzione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ravenna, in continuità e a parziale correzione dell'importo di Euro 15.200.000,00 già previsto nel precedente Piano investimenti 2010-2012, approvato dalla Regione con D.G.R. n. 2003 del 20.12.2010;
- che nel Bilancio annuale di Previsione della Regione 2011 e pluriennale 2011-13 non sono previsti contributi istituzionali in conto capitale per investimenti a copertura dei costi per le nuove sedi Arpa, e che quelli pervenuti per le nuove sedi nel triennio 2008-2010, pari a 7,2 milioni Euro, sono specificatamente accantonati in apposito fondo per la copertura delle spese per investimenti relativi alla nuova sede della Sezione Provinciale di Ferrara, il cui costo previsto nel Piano Investimenti 2011-2013 è di Euro 7,4 milioni;
- che la situazione economico-finanziaria di Arpa non consente di prevedere il finanziamento con risorse proprie dell'investimento sulla nuova sede di Ravenna, stante il sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria per il pagamento dei fornitori di beni e servizi per l'attività istituzionale e la necessità di finanziare gli investimenti per la conservazione e la manutenzione del patrimonio esistente, stimati nel triennio 2011-13 pari a 1,5 milioni annui;
- che attraverso la alienazione dell'attuale sede di via Alberoni 17-19 a Ravenna si prevede di ottenere proventi pari a 3,7 milioni di Euro e che pertanto si prevede un finanziamento al netto di tali proventi pari a 11.000.000,00 di Euro tramite contrazione di prestito per la realizzazione dell'opera;
- che Arpa è interessata a ottenere un differimento dell'inizio ammortamento del prestito almeno al 2014, per attenuare gli effetti sulla cassa del pagamento delle nuove rate di mutuo, dal momento che le rate dei mutui oggi in essere in quell'anno saranno ridotte dagli Euro 1,063 mln del 2011 a Euro 0,889 mln, a Euro 0,438 mln nel 2015 e, dal 2016, saranno completamente esaurite;
- che Cassa Depositi e Prestiti (denominata per brevità d'ora innanzi anche CDP) prevede per le Agenzie regionali di prevenzione ambientale, in base alla circolare n. 1275 del 24 luglio 2009 in allegato 1), una formula di finanziamento con prestito chirografario con Piano di erogazione non predefinito e ammortamento in 15 anni a tasso fisso o variabile,

le cui condizioni sono pubblicate settimanalmente sul sito istituzionale CDP, con possibilità di prevedere un periodo di preammortamento a tasso variabile di durata da 1 mese a 3 anni;

- che in base all'ipotesi di piano di ammortamento allegato 2) al presente atto fornita da Cassa Depositi e Prestiti, l'importo delle rate annuali di ammortamento a tasso fisso, ai parametri attuali, risulta pari a Euro 1.072.526,28, con pagamento della prima rata semestrale di Euro 536.263,14 il 30 giugno 2014;
- che Arpa rispetta pienamente, in caso di sottoscrizione del nuovo prestito, il limite di indebitamento previsto dall'art. 31, comma 5 del Regolamento Generale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 2010 (15% del valore dei ricavi 2010, al netto dei costi capitalizzati, pari a Euro 11.747.588,10), in quanto la rata soprascritta, sommata all'importo delle rate in pagamento nel 2011 per i mutui in essere (pari a Euro 1.063.982,60), comporta una uscita annuale per rimborso rate pari a Euro 2.136.509,00;
- che nella citata circolare n. 1275/CDP in allegato 1), sono indicate nel dettaglio le condizioni e i tassi di interesse applicabili al prestito chirografario ora richiamato;
- che dall'indagine di mercato effettuata presso istituti bancari, non risultano analoghe forme di mutuo o prestito con differimento all'1.1.2014 dell'ammortamento, e le condizioni di spread applicate, valutate alla data odierna (spread pari all'1,5%), appaiono in linea con i valori di mercato;
- che la Cassa Depositi e Prestiti, in base al D.lgs. 163/06, al D.L. 269/03 e al D.M. 6.10.04, è organismo di diritto pubblico che svolge un servizio di interesse generale in base a disposizioni legislative che ne definiscono modalità e criteri, e concede i propri finanziamenti qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti ed abbia assolto agli adempimenti previsti dalla normativa che regola l'accesso al credito dell'Istituto, e pertanto le condizioni di finanziamento sono stabilite inderogabilmente, senza negoziazione tra le parti;
- che pertanto il contratto di prestito tra Arpa e Cassa Depositi e Prestiti non rientra di fatto nell'ambito di applicazione della Direttiva 2004/18/CE e che pertanto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 Arpa Emilia-Romagna procederà a stipulare direttamente il contratto di assunzione del prestito con Cassa Depositi e Prestiti, se approvato dalla Regione;

VALUTATO:

- che Arpa per le considerazioni richiamate ha interesse alla contrazione di un prestito chirografario con Cassa Depositi e Prestiti avente le seguenti condizioni, in base alla

circolare n. 1275/CDP ed alla situazione pubblicata alla data odierna sul sito istituzionale dell'istituto, il cui estratto è allegato al presente atto:

1. importo prestito: Euro 11.000.000,00;
2. stipula: entro 31.12.2011;
3. ammortamento: 15 anni a decorrere da 1.1.2014;
4. spread applicabile: maggiorazione in vigore alla data di stipula, resa nota settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet (alla data odierna pari a 1,5%);
5. tasso di interesse: Tasso Fisso (TFE) + spread data di stipula;
6. scadenza preammortamento: 31.12.2013;
7. tasso preammortamento : variabile (Euribor 6 mesi act 360) + spread data di stipula;
8. erogazione prestito: erogazioni di importo non predefinito e legate a stato avanzamento lavori senza data prefissata fino a 31.12.13; erogazione conguaglio finale entro scadenza preammortamento (31.12.13);
9. rate di ammortamento: 30 rate semestrali in pagamento il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, stimate alla data attuale in Euro 536.263,14;

CONSIDERATO INOLTRE

- che si prevede l'inizio dei lavori per la costruzione della nuova sede di Ravenna entro il 15 ottobre 2011, e che, come confermato da Cassa Depositi e Prestiti, nel caso venga contrattualizzato il prestito chirografario con Arpa, saranno finanziabili tutte le spese sostenute dopo la comunicazione di Arpa di interesse a conoscere le modalità di finanziamento CDP formalizzata con lettera prot. PGDG/2011/2128 del 28 aprile 2011;
- che, a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Giunta Regionale, con il quale Arpa Emilia-Romagna esprime la determinazione a contrarre, sarà successivamente inoltrata domanda di affidamento di prestito chirografario alla Cassa Depositi e Prestiti alle condizioni richiamate ai punti 1-8 e elencati nella circolare n. 1275/CDP;

VISTO:

- la lettera prot. 50579/2011 del 30 maggio 2011, prot. Arpa 2821 del 7/6/2011, con la quale Cassa Depositi ha dato riscontro alla richiesta formulata da Arpa (prot. PGDG/2011/2128) circa i requisiti e la documentazione richiesti per la domanda di prestito e ha aperto l'istruttoria relativa ad Arpa Emilia-Romagna, assegnandole il numero di posizione 4551710;
- che nella citata lettera della CDP è richiesta per l'affidamento del prestito al punto a) la domanda di prestito con descrizione dell'investimento e indicazione di tasso d'interesse,

durata ammortamento e inizio ammortamento, da indicare tra quelle previste nella circolare n. 1275/CDP, allegato 1) al presente atto;

- che nella citata lettera della CDP è richiesta per l'affidamento del prestito al punto r) lettera di impegno della Regione con la quale l'ente in parola dichiara di mantenere un livello di controlli e trasferimenti adeguati ad assicurare il tempestivo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte da Arpa verso la CDP;
- che l'ipotesi di piano di ammortamento e la bozza di lettera di impegno della Regione Emilia-Romagna sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati 2 e 3);
- che Arpa, a seguito della sottoscrizione della lettera di impegno allegata al presente atto da parte della Regione, presenterà la documentazione indicata nella lettera della CDP prot. 50579/2011 del 30 maggio 2011 e procederà a formalizzare con lo stesso istituto domanda di accesso al prestito chirografario e a sottoscrivere il contratto allegato al presente atto (allegato 4);
- che a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Giunta Regionale, e della firma del contratto con CDP sarà conferito un mandato irrevocabile all'istituto tesoriere, Unicredit S.p.a., per il pagamento delle rate del prestito, il cui schema è allegato al presente atto (allegato 5);
- che qualora la situazione di cassa di Arpa lo consenta, e previa considerazione della complessiva situazione economica e finanziaria, in caso di approvazione da parte della Giunta Regionale del presente atto e prima della richiesta di affidamento a CDP del prestito, sarà valutata la possibilità di differire la stipula del prestito nel corso del 2012, per ottenere l'inizio dell'ammortamento al 1.1.2015;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, la quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e degli artt. 11, 12 e 13 della legge regionale n. 32/1993, il Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
- che data la natura dei servizi finanziari oggetto del presente atto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

- che per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, la contrazione di un prestito con Cassa Depositi e Prestiti non è soggetto agli obblighi della Legge 136/2010 in quanto afferente a un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative regolamentari ed amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici, come risulta anche confermato dalla recente giurisprudenza (sentenza TAR Toscana n. 1042/2010);
- che come previsto dal Regolamento Generale di Arpa, il presente atto, comprensivo di allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parti integranti e sostanziali, sarà trasmesso alla Giunta Regionale per la prevista autorizzazione;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna e del Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

DELIBERA

1. di procedere a formulare richiesta a Cassa Depositi e Prestiti, per le motivazioni di cui in premessa, di un prestito chirografario di durata quindicennale con piano di erogazione non predefinito, regolato a tasso fisso, per la somma di Euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00) da utilizzare per il finanziamento delle opere di costruzione della nuova sede della Sezione Provinciale di Ravenna, alle condizioni richiamate nella circolare n. 1275 della Cassa Depositi e Prestiti;
2. di stabilire che il prestito venga rimborsato alla CDP mediante versamenti di n. 30 rate semestrali posticipate, comprensive di una quota di ammortamento del capitale e di una quota di interessi, ciascuno da effettuarsi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, secondo il piano di ammortamento allegato 2) al presente atto, che sarà aggiornato in base ai valori rilevati alla data di stipula del contratto di mutuo;
3. di dare atto che, secondo le condizioni previste nella circolare n. 1275/CDP, il preammortamento decorrerà dalla data di prima erogazione del prestito alla data di inizio dell'ammortamento per un massimo di 3 anni con tasso di interesse variabile pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula, resa nota settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet (alla data odierna uno spread pari a 1,5%), e il Parametro Tasso Variabile, (parametro Euribor a 6 mesi, determinato secondo quanto descritto nella Nota tecnica allegata alla circolare n.1275/CDP);

4. di effettuare la richiesta alla CDP di erogazioni di quote dell'importo del prestito concesso, nel periodo decorrente dalla stipula del mutuo all'inizio dell'ammortamento, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori;
5. di optare, fra le alternative condizioni previste nella circolare n. 1275/CDP, per l'ammortamento a tasso fisso, determinato sulla base della somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula, resa nota settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet (alla data odierna uno spread pari a 1,5%) e il Parametro Tasso Fisso (tasso finanziariamente equivalente, determinato in base a quanto descritto nella Nota n. 3 della circolare n. 1275/CDP e nella Nota Tecnica allegata alla circolare stessa);
6. di approvare, pertanto, lo schema di contratto di prestito allegato sub 4) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della medesima, che prevede, in sintesi, le seguenti condizioni:
 - importo prestito: Euro 11.000.000,00;
 - stipula: entro 31.12.2011;
 - ammortamento: 15 anni a decorrere da 1.1.2014;
 - spread applicabile: maggiorazione in vigore alla data di stipula, resa nota settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet (alla data odierna pari a 1,5%);
 - tasso di interesse: Tasso Fisso (TFE) + spread data di stipula;
 - scadenza preammortamento: 31.12.2013;
 - tasso preammortamento: variabile (Euribor 6 mesi act 360) + spread data di stipula;
 - erogazione prestito: erogazioni di importo non predefinito e legate a stato avanzamento lavori senza data prefissata fino a 31.12.13; erogazione conguaglio finale entro scadenza preammortamento (31.12.13);
 - rate di ammortamento: semestrali in pagamento il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, stimate alla data attuale in Euro 536.263,14;
7. di richiedere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 44/95, come modificata dalla L.R. 18/99, l'autorizzazione a contrarre il prestito chirografario approvando il presente atto, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 parti integranti e sostanziali;
8. di richiedere alla Regione, per il perfezionamento della domanda di prestito a Cassa Depositi e Prestiti e dopo l'approvazione del presente atto da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione della lettera di impegno di cui all'allegato 3) del presente atto, a garanzia della richiesta di prestito, secondo quanto previsto dalla circolare n. 1275/CDP;

9. di procedere a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Giunta Regionale e ad avvenuta sottoscrizione della lettera di impegno di cui all'allegato 3), alla richiesta di affidamento del prestito a CDP;
10. di stipulare, ad avvenuto affidamento del prestito, il contratto con Cassa Depositi e Prestiti che disciplina le condizioni del prestito chirografario, il cui schema è in allegato 4);
11. di conferire al Tesoriere mandato irrevocabile per il pagamento delle 30 rate semestrali dal 1° gennaio 2014, con primo versamento il 30 giugno 2014, secondo lo schema di contratto indicato in allegato 5);
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1723 c.c. comma 2, il Tesoriere è tenuto fintanto che svolge per Arpa Emilia-Romagna il servizio di Tesoreria, a:
 - accreditare su conto corrente appositamente individuato le somme provenienti dalle erogazioni del prestito da parte della CDP;
 - accantonare e vincolare – nell'interesse della CDP – una quota delle entrate fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad una annualità, come risultante dal piano di ammortamento allegato al contratto di prestito;
 - destinare le somme accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto esclusivamente al pagamento delle rate;
13. di prevedere ogni anno in bilancio, per tutta la durata del prestito, la somma occorrente al pagamento delle rate di ammortamento nonché delle spese, tasse e varie che a termine di contratto saranno poste a carico di Arpa;
14. di stabilire che, qualora Arpa stipuli un nuovo contratto di tesoreria con un nuovo Tesoriere/cassiere ed in tutti i casi di revoca o risoluzione del mandato irrevocabile all'attuale Tesoriere, l'Agenzia si impegna a stipulare ed a far accettare al nuovo Tesoriere/Cassiere un nuovo mandato irrevocabile inserendo gli obblighi previsti nel mandato allegato 4) in ogni nuovo contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del prestito;
15. di autorizzare, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, a concordare e stabilire esaurientemente con la Cassa Depositi e Prestiti e con il Tesoriere Unicredit S.p.a. tutti i patti, clausole e condizioni predetti, a firmare l'atto di prestito, le delegazioni, i relativi atti formali ed accessori: a fare, insomma, tutto quanto sia ritenuto utile e necessario per il perfezionamento dell'operazione, in modo che mai, per alcun motivo, possa eccepirsi insufficienza di mandato;

16. di dare atto che la rata di ammortamento del prestito da contrarre aggiunta a quella dei mutui già in corso di ammortamento non supera il 15% dei ricavi della gestione caratteristica di competenza dell'esercizio 2010;
17. di stabilire che qualora la situazione di cassa di Arpa lo consenta, e previa considerazione della complessiva situazione economica e finanziaria, in caso di approvazione da parte della Giunta Regionale del presente atto e prima della richiesta di affidamento a CDP del prestito, sarà valutata la possibilità di differire la stipula del prestito nel corso del 2012, per ottenere l'inizio dell'ammortamento al 1.1.2015;
18. di trasmettere il presente atto all'Assessore Regionale Ambiente, Riqualificazione urbana e al Presidente della Giunta Regionale per la conseguente approvazione.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Prof. Stefano Tibaldi)



CIRCOLARE N. 1275

Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, e degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

1. Ambito soggettivo

Rientrano nell'ambito delle categorie di enti indicate in oggetto:

- le Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94;
- gli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), costituiti a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977.

Di seguito, per brevità, gli enti sopra elencati sono denominati indistintamente, ove non diversamente specificato, "Ente".

2. Ambito oggettivo

Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese di investimento, costituite dalle spese a fronte delle quali si registra un incremento patrimoniale nel bilancio dell'Ente che le sostiene.

3. Condizioni generali del mutuo fondiario

Il mutuo fondiario della CDP è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 19, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269.

3.1. Erogazione

L'erogazione è effettuata in unica soluzione, con valuta predeterminata, di norma il trentesimo giorno successivo alla data di stipula, subordinatamente all'iscrizione ipotecaria. Si precisa che qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal mutuo in contabilità

speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente può attingere esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato.

3.2. *Ammortamento*

Il mutuo fondiario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell'Ente, ed è ammortizzato in un periodo compreso, di norma, tra cinque anni e trenta anni.

Nel caso di scelta del regime di interessi a tasso fisso il piano di ammortamento è a rate costanti (metodo francese, con quota capitale crescente), fatta eventualmente eccezione per la prima rata, mentre nel caso di scelta del regime di interessi a tasso variabile il piano di ammortamento è a quote capitale costanti (metodo italiano).

La data di inizio ammortamento coincide con la data di erogazione del mutuo.

Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre successive alla data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del contratto inclusa (ciascuna detta "Data di Pagamento"). Il numero di rate non può essere inferiore a dieci o superiore a sessanta.

La scadenza della prima rata di ammortamento ("Prima Data di Pagamento") è stabilita in funzione della data di inizio ammortamento. In particolare, qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° novembre ed il 30 aprile seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 30 giugno immediatamente successivo; qualora la data di inizio ammortamento sia compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre seguente, la Prima Data di Pagamento coincide, di norma, con il 31 dicembre immediatamente successivo.

3.3. *Tasso di interesse*

Il tasso di interesse del mutuo è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i mutui fondiari, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet¹ (www.cassaddpp.it), e un parametro determinato in relazione al tasso di interesse fisso o variabile, secondo il regime di interessi prescelto dall'Ente, sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato.

Nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso fisso, il parametro è pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente

¹ La maggiorazione applicata al mutuo rimane invariata per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i mutui fondiari CDP di pari durata e con la stessa tipologia di regime di interessi e profilo di ammortamento, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet della CDP.

equivalente (TFE)² (il "Parametro Tasso Fisso"). Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, lo stesso giorno o il giorno lavorativo che precede la data di stipula³.

Nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile il parametro è calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. In particolare per ciascun periodo interessi del piano di ammortamento a tasso variabile si applica il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo, per il quale viene applicato il Primo Parametro Euribor⁴.

3.4. *Garanzie e impegni*

Il mutuo fondiario è garantito da ipoteca di primo grado su beni immobili che appartengano al patrimonio disponibile dell'Ente.

Si precisa che, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, l'Ente deve produrre i) una relazione sottoscritta da un professionista legale attestante la piena disponibilità dei beni e la mancanza di vincoli sugli stessi e ii) una perizia di stima del valore dell'immobile, predisposte da uno dei soggetti indicati dalla CDP ovvero, nel caso della perizia di stima del valore dell'immobile, dall'Agenzia del Territorio. I relativi oneri sono integralmente e direttamente a carico dell'Ente.

Inoltre, esclusivamente nei contratti di mutuo fondiario stipulati dalle ARPA, è previsto un covenant di bilancio in grado di evidenziare il livello di indebitamento, sulla base del quale CDP può richiedere garanzie aggiuntive idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP.

3.5. *Istruttoria ed affidamento*

La fase istruttoria è funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonché di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004).

La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonché la descrizione dettagliata dell'investimento da finanziare e delle caratteristiche del mutuo richiesto (tipologia e durata). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica dell'Ente e della tipologia dell'investimento da finanziare. L'istruttoria concerne, tra l'altro, l'analisi della situazione

² Per la definizione di tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.

³ Il Parametro Tasso Fisso è rilevato, di norma, alle ore 12:00 e si applica ai contratti stipulati dalle ore 12:00 dello stesso giorno alle ore 11:59 del giorno successivo. La rilevazione del Parametro Tasso Fisso avviene sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

⁴ Per le definizioni di Parametro Euribor e Primo Parametro Euribor si veda la Nota Tecnica allegata alla presente circolare.

finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, con particolare riguardo alla situazione debitoria.

All'esito della fase istruttoria, CDP affiderà o meno l'Ente in relazione al prestito richiesto.

L'affidamento è comunicato all'Ente mediante l'invio da parte della CDP della relativa comunicazione.

Nel sito internet della CDP è disponibile una scheda riepilogativa della documentazione da produrre per l'istruttoria, restando salva la facoltà di CDP di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimità delle operazioni di indebitamento ovvero l'equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale dell'Ente.

3.6. Perfezionamento del contratto

Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di mutuo fondiario che avviene in forma di atto pubblico, con oneri a carico dell'Ente. Il relativo schema contrattuale è consultabile sul sito internet della CDP.

3.7. Rimborso Anticipato parziale o totale

E' facoltà dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del mutuo per un importo inferiore alla somma prestata ("Somma da Rimborsare"), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso⁵.

In entrambi i casi l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovrà restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare⁶. In tal caso, inoltre, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del mutuo è a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del mutuo è a tasso fisso, un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come

⁵ Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non può avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).

⁶ Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch'esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE aumentato della maggiorazione del Prestito e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale. Qualora il piano di ammortamento del Prestito sia a quote capitale costanti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare è anch'esso a quote capitale costanti. L'importo delle quote capitale è pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale.

risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso⁷.

In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovrà corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del mutuo è a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso⁷.

3.8. *Diverso utilizzo*

La CDP può autorizzare l'Ente ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito.

4. **Condizioni generali del prestito chirografario**

Il prestito chirografario della CDP è erogato, in una o più soluzioni, prima dell'inizio dell'ammortamento, con modalità distinte a seconda che il pre-ammortamento sia regolato a tasso fisso ovvero a tasso variabile.

4.1. *Pre-ammortamento*

Il periodo di pre-ammortamento decorre dalla data di erogazione e termina alla data di inizio ammortamento. Nel corso del periodo di pre-ammortamento, sull'importo erogato maturano

⁷ Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall'Ente.

4.2. Erogazione

L'erogazione è effettuata in una o più soluzioni. Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilità speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettua l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente può attingere esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato.

4.2.1. Pre-ammortamento a tasso fisso

L'erogazione è effettuata sulla base del cronoprogramma di erogazione predeterminato, pubblicato nel sito internet della CDP ed allegato al contratto di prestito. La CDP può considerare l'adozione di un cronoprogramma diverso da quello pubblicato nel sito, in relazione a specifiche e documentate esigenze dell'Ente.

4.2.2. Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo⁸

L'erogazione è effettuata entro e non oltre la data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento.

Qualora l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuerà un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all'importo della somma effettivamente erogata può essere accordata dalla CDP in conseguenza di ribasso d'asta ovvero di minore costo dell'investimento finanziato, definitivamente accertato, debitamente documentati da parte dell'Ente.

4.3. Ammortamento

L'ammortamento del prestito chirografario è regolato a tasso fisso o variabile, sulla base della scelta dell'Ente, ed avviene, di norma, in un periodo compreso tra cinque e venti anni.

Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito inclusa (ciascuna detta "Data di Pagamento"). Di norma, l'ammortamento è strutturato a rate costanti,

⁸ Il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e il trentesimo giorno che precede la data di inizio ammortamento, nel corso del quale la Somma Prestata è messa a disposizione dell'Ente, previa presentazione delle Domande di Erogazione.

con quote capitale crescenti (metodo francese) ove si applichi il tasso d'interesse fisso ovvero a quote capitale costanti (metodo italiano), ove si adotti un tasso d'interesse variabile.

L'ammortamento decorre, di norma, su richiesta dell'Ente:

- dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula, a condizione che il prestito sia perfezionato entro il 30 novembre;
- dal 1° luglio dell'anno successivo alla stipula, a condizione che questa intervenga nel secondo semestre;
- dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla stipula;
- dal 1° gennaio del terzo anno successivo alla stipula.

4.4. Tasso di interesse

Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento è pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet⁹, e il Parametro Tasso Fisso³ o il Parametro Tasso Variabile a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di pre-ammortamento, il regime di interessi a tasso fisso o a tasso variabile.

Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento è pari alla somma tra la Maggiorazione e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso Variabile a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile. La scelta del regime di interessi a tasso variabile per il periodo di ammortamento può essere effettuata solo nel caso in cui sia stato scelto il pre-ammortamento a tasso variabile.

4.5. Garanzie e impegni

4.5.1. Garanzie e impegni relativi ai prestiti chirografari destinati alle Agenzie regionali per la protezione ambientale

A garanzia dei prestiti chirografari destinati alle ARPA, sono previsti i seguenti quadri cauzionali, tra loro alternativi:

1. mandato irrevocabile a ciascun tesoriere, per tutta la durata del prestito, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il tesoriere svolga per l'ente, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell'ente su un unico conto corrente, intestato all'ente medesimo; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di

⁹ La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i prestiti chirografari CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente, venerdì, sul sito internet della CDP.

ammortamento del prestito chirografario, corrispondente ad un'annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito chirografario, comprensive di capitale ed interessi. Il mandato irrevocabile al tesoriere deve essere accompagnato da una lettera d'impegno della regione di riferimento, con la quale quest'ultima dichiara alla CDP di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dell'ARPA e si impegna a mantenere un livello di controlli e di trasferimenti adeguato ad assicurare il tempestivo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'ARPA verso la CDP, per tutta la durata del prestito chirografario;

2. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito chirografario, il cui importo è determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del prestito chirografario ed all'esito dell'analisi finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ARPA e, in ogni caso, non può essere inferiore ad un'annualità di ammortamento del prestito chirografario, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ARPA di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possieda una classe di *rating*, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. Nel caso in cui l'istituto fideiubente sia sprovvisto di *rating*, la CDP si riserva di valutarne l'equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, la fideiussione deve essere accompagnata dalla lettera d'impegno della regione di riferimento di cui al precedente punto 1;
3. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata dalla regione di riferimento a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito chirografario, di importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito chirografario, comprensive di capitale ed interessi. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ARPA di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da ente regionale che possieda una classe di *rating*, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. Nel caso in cui l'ente fideiubente sia sprovvisto di *rating*, la CDP si riserva di valutarne l'equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, la fideiussione deve essere accompagnata dal mandato irrevocabile al tesoriere di cui al precedente punto 1.

Inoltre, in tutti i contratti di prestito chirografario stipulati dalle ARPA, è previsto un *covenant* di bilancio, relativo al livello di indebitamento, sulla base del quale la CDP può

richiedere garanzie aggiuntive idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP.

4.5.2. *Garanzie e impegni relativi ai prestiti chirografari destinati agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario*

A garanzia dei prestiti destinati agli ERSU, sono previsti i seguenti quadri cauzionali, tra loro alternativi:

1. mandato irrevocabile a ciascun tesoriere, per tutta la durata del prestito, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, valido fintantoché il tesoriere svolga per l'ente, a qualsiasi titolo, il servizio di tesoreria: i) ad accreditare le entrate dell'ente su un unico conto corrente, intestato all'ente medesimo; ii) ad accantonare e vincolare, con riferimento a ciascuna scadenza, una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad un'annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi. Il mandato irrevocabile al tesoriere deve essere accompagnato da una lettera d'impegno della regione di riferimento, con la quale quest'ultima dichiara alla CDP di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge nei confronti dell'ERSU e si impegna a mantenere un livello di controlli e di trasferimenti adeguato ad assicurare il tempestivo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'ERSU verso la CDP, per tutta la durata del prestito;
2. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata da primario istituto di credito a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito, il cui importo è determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del prestito ed all'esito dell'analisi finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ERSU e, in ogni caso, non può essere inferiore ad un'annualità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interesse. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ERSU di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da un istituto di credito che possieda una classe di *rating*, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. Nel caso in cui l'istituto fideiubente sia sprovvisto di *rating*, la CDP si riserva di valutarne l'equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, la fideiussione deve essere accompagnata dalla lettera d'impegno della regione di riferimento di cui al precedente punto 1;
3. fideiussione, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP, rilasciata dalla regione di riferimento a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito della CDP, derivanti dalla contrazione del prestito, di importo

pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi. La fideiussione, avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ERSU di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, deve essere rilasciata da ente regionale che possieda una classe di *rating*, attribuita da una delle principali agenzie internazionali, non inferiore all'*investment grade*. Nel caso in cui l'ente fideiubente sia sprovvisto di *rating*, la CDP si riserva di valutarne l'equilibrio economico-finanziario e la solidità patrimoniale. Inoltre, esclusivamente in assenza di contributi regionali riconosciuti all'ERSU e destinati alla copertura degli oneri di rimborso del prestito, in linea capitale ed interesse, la fideiussione deve essere accompagnata dal mandato irrevocabile al tesoriere di cui al precedente punto 1.

Inoltre, nei contratti dei prestiti chirografari destinati agli ERSU e garantiti mediante i quadri cauzionali di cui ai punti 1 e 2 è previsto un *covenant* di bilancio, relativo al livello di indebitamento, sulla base del quale la CDP può richiedere garanzie aggiuntive idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP.

La CDP si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere agli Enti, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo 4.5, ulteriori forme di garanzia personale o reale.

4.6. Istruttoria ed affidamento

Si veda il paragrafo 3.5.

4.7. Perfezionamento del contratto

Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalità alternative:

- mediante sottoscrizione del contratto, di norma, presso la sede della CDP, se il prestito chirografario è di importo inferiore a cento milioni di euro;
- in forma di atto pubblico, con oneri a carico dell'Ente, se il prestito chirografario è di importo pari o superiore a cento milioni di euro.

All'atto della stipula l'Ente deve produrre la documentazione di garanzia in originale.

Gli schemi contrattuali sono consultabili sul sito internet della CDP.

4.8. Rimborso Anticipato parziale o totale

Si veda il paragrafo 3.7.

4.9. Diverso utilizzo

Si veda il paragrafo 3.8.

La CDP si riserva di modificare il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonché le durate di pre-ammortamento e di ammortamento previste nella presente circolare.

NOTA TECNICA

Il Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto di seguito e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La Durata Finanziaria Corrispondente indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato di seguito) e corrispondente al TFE.

La procedura di rilevazione del TFE e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
- (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di *bootstrapping* (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).
- (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1 + r_i)^{-i}$$

dove:

df_i è il fattore di sconto relativo alla scadenza i -esima del Prestito;

r_i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo

i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.

- (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.

Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento.

Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.

CASSA DEPOSITI e PRESTITI spa

FINANZIAMENTI PUBBLICI

CONDIZIONI VALIDE DAL 15/07/2011 AL 22/07/2011

COMUNI E PROVINCE

Prestito Ordinario

Amm.to (anni)	Inizio ammortamento					
	01/01/12		01/07/12		01/01/13	
	Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Tasso fisso (%)	Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Tasso fisso (%)	Tasso variabile Spread su Euribor (%)	Tasso fisso (%)
15	1,500	5,038	1,500	5,038	1,500	5,038
20	1,650	5,308	1,650	5,308	1,650	5,308
25	1,750	5,403	1,750	5,403	1,750	5,403
29	1,750	5,403	1,750	5,403	N/D	N/D

Prestito Flessibile

Amm.to (anni)	Inizio ammortamento				
	01/01/13	01/01/14	01/01/15	01/01/16	01/01/17
	Spread unico (%)				
10	1,450	1,450	1,450	1,450	1,500
15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,650
20	1,650	1,650	1,650	1,650	1,750
24	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante

Numero rate	Spread unico per Tasso variabile e fisso			
	Prima data di pagamento 31/12/11		Prima data di pagamento 30/06/12	
	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Scadenza contratto	Spread unico (%)
20	30/06/21	1,100	31/12/21	1,450
30	30/06/26	1,450	31/12/26	1,500
40	30/06/31	1,500	31/12/31	1,650
50	30/06/36	1,650	31/12/36	1,750
60	30/06/41	1,750	31/12/41	1,750

Prestito a Erogazione Multipla

Numero max rate	Scadenza Periodo di utilizzo				
	2012	2013	2014	2015	2016
	Spread unico (%) per Tasso variabile e fisso				
20	1,450	1,450	1,450	N/D	N/D
30	1,500	1,500	1,500	N/D	N/D
40	1,650	1,650	1,650	N/D	N/D
50	1,750	1,750	1,750	N/D	N/D
60	1,750	1,750	1,750	N/D	N/D

**AZIENDE SANITARIE, ENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, UNIVERSITA'
E ISTITUTI ASSIMILATI, ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE**

Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica

Numero rate	Prima data di pagamento 31/12/11			
	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	Scadenza contratto	Spread Tasso fisso (%)
	10	30/06/16	1,100	30/06/16
20	30/06/21	1,100	30/06/21	1,100
30	30/06/26	1,450	30/06/26	1,450
40	30/06/31	1,500	30/06/31	1,500
50	30/06/36	1,650	30/06/36	1,650
60	30/06/41	1,750	30/06/41	1,750

Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito (quadro cauzionale senza fidejussione dell'ente territoriale di riferimento)

Amm.to (anni)	Tasso variabile				Tasso fisso			
	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento			
	01/01/12	01/07/12	01/01/13	01/01/14	01/01/12	01/07/12	01/01/13	01/01/14
5	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
10	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
15	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
20	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

ARPA EMILIA ROMAGNA

Importo	11.000.000,00
Decorrenza ammortamento	01/01/2014
TFE (%)	3,8 (simulazione effettuata il 14 giugno 2011)
Spread (%)	1,500
Tasso (%)	5,304

SIMULAZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO				
Data scadenza	Debito Residuo	Quota Capitale	Quota Interesse	Rata Totale
30/06/2014	11.000.000,00	244.543,14	291.720,00	536.263,14
31/12/2014	10.755.456,86	251.028,42	285.234,72	536.263,14
30/06/2015	10.504.428,44	257.685,70	278.577,44	536.263,14
31/12/2015	10.246.742,74	264.519,52	271.743,62	536.263,14
30/06/2016	9.982.223,22	271.534,58	264.728,56	536.263,14
31/12/2016	9.710.688,64	278.735,68	257.527,46	536.263,14
30/06/2017	9.431.952,96	286.127,75	250.135,39	536.263,14
31/12/2017	9.145.825,21	293.715,86	242.547,28	536.263,14
30/06/2018	8.852.109,35	301.505,20	234.757,94	536.263,14
31/12/2018	8.550.604,15	309.501,12	226.762,02	536.263,14
30/06/2019	8.241.103,03	317.709,09	218.554,05	536.263,14
31/12/2019	7.923.393,94	326.134,73	210.128,41	536.263,14
30/06/2020	7.597.259,21	334.783,83	201.479,31	536.263,14
31/12/2020	7.262.475,38	343.662,29	192.600,85	536.263,14
30/06/2021	6.918.813,09	352.776,22	183.486,92	536.263,14
31/12/2021	6.566.036,87	362.131,84	174.131,30	536.263,14
30/06/2022	6.203.905,03	371.735,58	164.527,56	536.263,14
31/12/2022	5.832.169,45	381.594,01	154.669,13	536.263,14
30/06/2023	5.450.575,44	391.713,88	144.549,26	536.263,14
31/12/2023	5.058.861,56	402.102,13	134.161,01	536.263,14
30/06/2024	4.656.759,43	412.765,88	123.497,26	536.263,14
31/12/2024	4.243.993,55	423.712,43	112.550,71	536.263,14
30/06/2025	3.820.281,12	434.949,28	101.313,86	536.263,14
31/12/2025	3.385.331,84	446.484,14	89.779,00	536.263,14
30/06/2026	2.938.847,70	458.324,90	77.938,24	536.263,14
31/12/2026	2.480.522,80	470.479,68	65.783,46	536.263,14
30/06/2027	2.010.043,12	482.956,80	53.306,34	536.263,14
31/12/2027	1.527.086,32	495.764,81	40.498,33	536.263,14
30/06/2028	1.031.321,51	508.912,49	27.350,65	536.263,14
31/12/2028	522.409,02	522.409,02	13.854,12	536.263,14

Spett.le
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione della Direzione Finanziamenti Pubblici

Oggetto: Finanziamento alla Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) Emilia Romagna - pos. N. 4551710/2011

Ci riferiamo al contratto di finanziamento stipulato in data ___/___/___ tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“**CDP**”) e l'ARPA Emilia Romagna (in seguito denominata l'”**Agenzia**”) per la concessione all'Agenzia di un finanziamento per un importo in linea capitale di Euro 11.000.000,00 (undici milioni euro) (in seguito, il “**Finanziamento**”) destinato a sostenere le spese di investimento connesse alla costruzione della nuova sede della Sezione provinciale di Ravenna (l'”**Investimento**”), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 44 del 1995.

Vi confermiamo a riguardo che:

1. in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (come successivamente integrato e modificato, il “**D. Lgs. 502/1992**”), della Legge 21 gennaio 1994 n.61 e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 la Regione Emilia Romagna (in seguito, la “**Regione**”) ha emanato la legge regionale n. 44 del 19/04/1995 (come successivamente modificata e integrata, la “**Legge Regionale**”) con la quale ha istituito l'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia Romagna e ne ha disciplinato il finanziamento e le modalità di vigilanza e controllo;
2. in conformità a quanto previsto dalle norme richiamate al punto 1, la Regione ha inoltre emanato norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia prevedendo, in particolare, all'art. 21 legge regionale n.44 del 1995 di finanziare annualmente l'Arpa Emilia Romagna con :
 - a) una quota percentuale del Fondo Sanitario Regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
 - b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
 - c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
 - d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;
3. Ai sensi dell'art. 22 legge regionale n. 44 del 1995, Arpa ER:
 - è tenuta all'equilibrio di bilancio;

- redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli II e III della L.R. 20 dicembre 1994 n. 50 “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” in quanto compatibili;
 - il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.
4. la Regione ha sempre esercitato e continuerà ad esercitare la vigilanza e il controllo sugli organi e sui bilanci di esercizio dell’Agenzia, attraverso gli organi e gli atti di indirizzo e controllo richiamati nella legge regionale n. 44 del 1995.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 21 della Legge Regionale, il finanziamento della Agenzia da parte della Regione ha comportato nel 2010 l’ erogazione di contributi regionali in conto esercizio pari a 64,66 milioni di euro e su un valore della produzione totale per Arpa di euro 80,97 milioni;

5. La contrazione del Finanziamento da parte dell’Agenzia è stata autorizzata dalla Regione con provvedimento adottato in data _____, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. 502/1992;
6. La Regione ha preso visione ed è pienamente a conoscenza dei termini e delle condizioni del contratto di finanziamento stipulato da CDP e l’Agenzia in relazione al Finanziamento, allegato alla presente lettera.

Con la presente, in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale¹ nella seduta del __/__/__:

1. la Regione riconosce che il Finanziamento è stato concesso e, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e nei termini previsti dal relativo contratto, verrà erogato da Cassa Depositi e Prestiti all’Agenzia sui seguenti presupposti fondamentali:
- a. la Regione ha sempre esercitato, e continuerà ad esercitare, i propri poteri di vigilanza e controllo sull’Agenzia in conformità al D. Lgs. 502/1992, alla Legge Regionale n. 44/1995 e alle altre disposizioni normative applicabili;
 - b. tutti i bilanci preventivi e consuntivi dell’Agenzia (ivi inclusi gli ultimi, relativi rispettivamente agli anni 2008 e 2009) sono stati regolarmente approvati dalla Regione;
 - c. l’ARPA Emilia Romagna ha conseguito nel 2010 un utile di esercizio di euro 483.963,32 , e il bilancio consuntivo 2010, adottato con delibera ARPA n. n. 41 del 29/04/2011, è in via di approvazione dalla Regione, a cui è stato inviato.
2. la Regione si impegna, per tutta la durata del Finanziamento e nei limiti massimi consentiti dalla legge:
- a. ad effettuare la stima del fabbisogno finanziario di ARPA ER tenendo conto degli oneri di ammortamento relativi al Finanziamento;

¹ Indicare l’organo competente in base alla Legge Regionale

- b. ad assegnare annualmente all'Agenzia una quota di contributi in misura tale da assicurare il mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Agenzia;
3. la Regione si impegna, inoltre, per tutta la durata del finanziamento:
- a. ad adottare tutte le misure e i provvedimenti che si dovessero rendere necessari od opportuni per garantire il rimborso a Cassa Depositi e Prestiti di quanto ancora dovuto in relazione al Finanziamento, in caso di scioglimento, liquidazione, dissesto, commissariamento, trasformazione e/o di qualsiasi altro provvedimento amministrativo o giudiziale avente ad oggetto l'esistenza o l'ordinaria prosecuzione dell'attività dell'Agenzia.
 - b. a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, a garanzia di un debito assunto dall'Ente con un soggetto diverso da Cassa Depositi e Prestiti, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato a favore di Cassa Depositi e Prestiti.

DATA

Il Presidente
della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna
Vasco Errani

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94

codice contratto __/__/__.

Posizione N. _____

li, _____, __/__/__¹

* * *

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ ² (di seguito l'“Ente”)
rappresentato da _____
in base ai poteri attribuiti da _____

- da un lato

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

- dall'altro lato

PREMESSO CHE

a) l'Ente con atto del _____ ³, assunto in data __/__/__ ⁴, valido a tutti gli effetti di legge, ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un Prestito di € _____, _____ (euro _____/____) destinato al finanziamento della Spesa occorrente per⁵

(l'“Investimento”), da garantirsi con Mandato Irrevocabile conferito al proprio Tesoriere/Cassiere ;

b) La regione _____ (“Regione”), con [PROVVEDIMENTO] n. del __/__/__ ha approvato il modello della lettera d'impegno, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a, del Contratto di Prestito;

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Inserire la denominazione dell'Ente.

³ Inserire la denominazione dell'organo competente.

⁴ Inserire data (gg/mm/aa).

⁵ Indicare il Programma di investimento ovvero la tipologia dell'Investimento e, per le opere, fornire descrizione dell'intervento e estremi dell'approvazione del progetto esecutivo/definitivo

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto __/__/__.

- c) l'Ente dichiara di aver conferito, in data ____, Mandato Irrevocabile al proprio Tesoriere/Cassiere, anche nell'interesse della CDP, in base al quale quest'ultimo si è irrevocabilmente impegnato, per tutta la durata del periodo di ammortamento del Prestito, ad accreditare sul c/c n. [●] (il "Conto Corrente"), intestato all'Ente ma parzialmente vincolato a favore di CDP, ed intrattenuto presso [●], le entrate dell'Ente;
- d) l'Ente dichiara che con la contrazione del Prestito risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dalla vigente normativa di riferimento;
- e) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di Investimenti finanziabili ai sensi di legge;
- f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito della CDP, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula;
- g) l'Ente, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, ha fornito alla CDP il Mandato Irrevocabile al Tesoriere/Cassiere, da questi accettato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1
Premesse e definizioni

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Nel presente contratto di prestito, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Banca Depositaria**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 - C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“**Codice Etico**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Conto Corrente**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Contratto di Prestito**” indica il presente contratto di prestito tra la CDP e l'Ente.

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento;

“**Data di Pagamento Interessi di Pre-Ammortamento**” indica il 31 gennaio successivo a ciascun Periodo di Interessi di Pre-ammortamento che termina il 31 dicembre ed il 31 luglio successivo a ciascun Periodo di Interessi di Pre-ammortamento che termina il 30 giugno;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Prestito;

“**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**” indica il giorno antecedente la Data di Inizio Ammortamento;

“**Data di Stipula**” indica la data di sottoscrizione del Contratto di Prestito;

“**Domanda/Dichiarazione di Erogazione**” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda di erogazione a firma del responsabile del procedimento redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

“**Ente**” indica l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del [REGIONE];

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Importo Residuo**” indica la differenza tra la Somma Prestata e l'importo di cui è stata richiesta l'erogazione entro il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo.

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Interessi di Pre-Ammortamento**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Investimento**” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Prestito;

“**Maggiorazione del Prestito**” indica la maggiorazione applicata al Contratto di Prestito che risulta pari a quella in vigore alla Data di Stipula per i prestiti chirografari CDP, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime di interessi, in conformità con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente il venerdì, sul sito internet di CDP;

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94

codice contratto __/__/__.

“**Mandato Irrevocabile**” indica il mandato irrevocabile di cui all'articolo 8 del Contratto di Prestito, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP;

“**Modulo R.I.D.**” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP;

“**Nota Tecnica**” indica la nota tecnica allegata alla Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1275 del 24 luglio 2009.

“**Parametro**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso Euribor (*European Interbank Offering Rate*) a sei mesi riferito al criterio di calcolo giorni effettivi/360, riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate e rilevato nei 5 Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi di Ammortamento**” ha il significato di cui all'articolo 3, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Periodo di Interessi di Pre-ammortamento**” ha il significato di cui all'articolo 4, comma 2 del Contratto di Prestito;

“**Periodo di Utilizzo**” indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e ed il giorno antecedente la Data di Inizio Ammortamento;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento del Prestito predisposto dalla CDP e consegnato all'Ente come allegato A al Contratto di Prestito alla Data di Stipula;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**”⁶ è a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di rimborso è definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso anticipato volontario.

“**Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Volontario Parziale**” si ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito, per la vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

“**Prestito**” indica l'operazione di finanziamento oggetto del Contratto di Prestito;

“**Primo Parametro Euribor**” indica il tasso periodicamente determinato dalla CDP e pubblicato con tale denominazione sul proprio sito internet alla pagina www.cassaddpp.it, pari al valore, alla data di determinazione, del tasso Euribor per la scadenza corrispondente all'intervallo di tempo intercorrente tra tale data di determinazione e l'ultimo giorno del semestre solare in cui cade la data di determinazione stessa, riferito al criterio di calcolo giorni effettivi/360, riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, fermo restando che (i) laddove alla data di determinazione su tali pagine siano rinvenibili esclusivamente quotazioni del tasso Euribor per scadenze inferiori e superiori all'intervallo di tempo intercorrente tra detta data di determinazione e l'ultimo giorno del semestre solare in cui la stessa cade, il Primo Parametro Euribor verrà determinato dalla CDP interpolando linearmente i valori del tasso Euribor per le scadenze quotate immediatamente inferiore e superiore a detto intervallo di tempo e (ii) laddove l'intervallo di tempo intercorrente tra la data di determinazione e l'ultimo giorno del semestre solare in cui la stessa cade sia inferiore ad una settimana, il Primo Parametro Euribor sarà pari al valore del tasso Euribor a una settimana rilevato a detta data di determinazione;

“**Regione**”: indica la regione _____ (specificare la regione di riferimento);

“**Riduzione**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Somma da Rimborsare**” è l'importo nominale in linea capitale del Prestito del quale l'Ente richiede il rimborso anticipato volontario, restando inteso che nel caso di rimborso anticipato volontario totale, la Somma da Rimborsare sarà pari alla differenza tra la quota in linea capitale del Prestito erogata e quella ammortizzata alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso (ivi compresa la quota capitale della rata in scadenza a detta Data di Pagamento);

“**Somma Prestata**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Spesa**” indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito nel Contratto di Prestito;

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “**TFE**” indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;

“**Tesoriere/Cassiere**” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria/cassa dell'Ente.

⁶ In caso di rimborso anticipato volontario totale il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare è pari al Piano di Ammortamento del Prestito, per la vita residua del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto __/__/__.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2
Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € _____, ____ (euro _____/____) (la "**Somma Prestata**").
2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l'effettivo utilizzo della Somma Prestata per la realizzazione dell'Investimento.
3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__⁷ (la "**Data di Scadenza**").
4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al __/__/__ (la "**Data di Inizio Ammortamento**").
5. La Somma Prestata sarà messa a disposizione dell'Ente con decorrenza dalla Data di Stipula.

Articolo 3
Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Prestata maturano interessi in misura del _____, ____% nominale annuo (il "**Tasso di Interesse**") che, a scopo di chiarezza tra le parti, costituisce la risultante della somma della misura del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) pari al _____% nominale annuo aumentato della Maggiorazione del Prestito pari a _____ punti percentuali annui.
2. Gli interessi maturano in relazione a periodi di interessi (in seguito, ciascuno, un "**Periodo di Interessi di Ammortamento**") della durata di 6 (sei) mesi decorrenti da una Data di Pagamento (esclusa) alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi di Ammortamento che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (inclusa) fino alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Prestata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dall'Ente, per ciascun Periodo di Interessi di Ammortamento, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi di Ammortamento (qualora tale Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo). Il Tasso di Interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.
4. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 4, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 4
Interessi di Pre-ammortamento

1. Sull'importo di ciascuna somma erogata anteriormente alla Data di Inizio Ammortamento maturano interessi, calcolati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, dalla data di erogazione (esclusa) al giorno (incluso) immediatamente precedente la Data di Inizio Ammortamento (gli "**Interessi di Pre-ammortamento**") in conformità a quanto previsto al successivo comma 2.

⁷ Inserire data (gg/mm/aa).

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto __/__/__.

2. Gli Interessi di Pre-ammortamento maturano, per ciascuna erogazione, in relazione a periodi di interessi (ciascuno un "**Periodo di Interessi di Pre-ammortamento**") della durata di 6 (sei) mesi coincidenti con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare, fatta eccezione per il rispettivo primo Periodo di Interessi di Pre-ammortamento che decorre dalla relativa data di erogazione (esclusa) e scade l'ultimo giorno (incluso) del semestre in cui avviene l'erogazione. Gli Interessi di Pre-ammortamento maturano, per ciascuna erogazione, ad un tasso di interesse pari (i) in relazione a ciascun primo Periodo di Interessi di Pre-ammortamento, al Primo Parametro Euribor di volta in volta valido alla data di erogazione della rispettiva erogazione, aumentato della Maggiorazione del Prestito indicata, in punti percentuali annui, all'Articolo 3, comma 1 e (ii) in relazione a ciascun Periodo di Interessi di Pre-ammortamento successivo al primo, al Parametro Euribor (il "**Parametro Euribor**") aumentato della Maggiorazione del Prestito indicata, in punti percentuali annui, all'Articolo 3, comma 1.
3. Gli Interessi di Pre-ammortamento sono corrisposti, per ciascun Periodo di Interessi di Pre-ammortamento, alla relativa Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento (qualora tale Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo).
4. La CDP comunica l'esatto importo della somma da pagare almeno 10 (dieci) giorni prima della rispettiva Data di Pagamento Interessi di Pre-ammortamento. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Prestito.

Articolo 5
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Prestito per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 15, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

Articolo 6
Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, in una o più soluzioni, sulla base di apposita Domanda di Erogazione, che deve pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo. Qualora l'importo complessivo per il quale è stata richiesta l'erogazione sia inferiore alla Somma Prestata, l'Importo Residuo sarà erogato con valuta corrispondente alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, fatta salva la possibilità di Riduzione di cui all'articolo 12 del Contratto di Prestito. Qualora la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia un Giorno TARGET, l'erogazione sarà effettuata con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente antecedente.
2. L'erogazione ha luogo mediante accredito sul deposito fruttifero vincolato n. _____, intestato all'Ente aperto presso _____ (la "**Banca Depositaria**"), IBAN _____.

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94

codice contratto __/__._/__.

3. Le somme giacenti sul predetto deposito fruttifero vincolato potranno essere prelevate dall'Ente esclusivamente dietro presentazione alla Banca Depositaria di apposita domanda di erogazione, sottoscritta da persona munita dei necessari poteri, dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata, con elencazione dei relativi documenti giustificativi di spesa e dei relativi intestatari e accompagnata da una dichiarazione rilasciata da persona munita dei necessari poteri nella quale quest'ultima attesti, sotto la propria responsabilità, che le somme richieste corrispondono alle spese riportate nei documenti giustificativi elencati nella stessa domanda di erogazione e sono finalizzate alla Spesa. Fanno eccezione gli interessi maturati sulla Somma Prestata, che potranno essere prelevati dall'Ente incondizionatamente.
4. L'obbligo della CDP di effettuare le erogazioni è sospensivamente condizionato:
 - a) alla ricezione da parte della CDP di una lettera d'impegno della Regione, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP, con la quale quest'ultima dichiara di essere in regola con tutti gli adempimenti di legge verso l'Ente e si impegna a mantenere un livello di controlli e di trasferimenti adeguato ad assicurare il tempestivo ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Ente nei confronti della CDP, per l'intera durata del Prestito;
 - b) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D.;
 - c) alla ricezione da parte della CDP della Domanda di Erogazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
 - d) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi dell'Articolo 15 che segue o comunque l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito.

Articolo 7

Dichiarazioni ed impegni dell'Ente

1. L'Ente si impegna, per tutta la durata del Prestito, a mantenere, con riferimento a ciascun esercizio annuale, il rapporto tra (a) Servizio del Debito Totale a Carico dell'Ente e (b) Ricavi Correnti della Gestione Operativa (il **"Parametro"**) non superiore al valore del 15% (dove per "Servizio del Debito Totale a Carico dell'Ente" si intende l'importo in linea capitale e interessi, complessivamente dovuto dall'Ente in relazione ad operazioni di indebitamento).
2. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 15, comma 1, lettera f), primo periodo:
 - a. la CDP avrà facoltà di chiedere all'Ente la prestazione di garanzie aggiuntive idonee a mantenere il profilo di rischio di credito ad un livello ritenuto adeguato dalla CDP, a proprio insindacabile giudizio;
 - b. il ricorso ad ulteriore indebitamento da parte dell'Ente dovrà essere preventivamente autorizzato dalla CDP, in forma scritta.
3. L'Ente si impegna, per tutta la durata del Prestito, a:
 - a) comunicare tempestivamente alla CDP, comunque entro e non oltre il [GIORNO/MESE] di ogni anno, il valore del Parametro, relativo all'esercizio annuale precedente, calcolato sulla base delle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute in conformità al proprio regolamento di contabilità, e a dare conferma del valore suddetto entro e non oltre il decimo giorno lavorativo successivo alla approvazione del bilancio consuntivo del relativo esercizio;

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94

codice contratto ___/___/___.

- b) dare tempestiva comunicazione alla CDP di tutte le operazioni di indebitamento poste in essere dall'Ente successivamente alla conclusione del Contratto di Prestito.
4. L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CDP disponibile sul sito internet della stessa (www.cassadpp.it) e di conoscerne integralmente il contenuto.
5. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e
 - c) collaboratori su base continuativa della CDP,
- a violare i principi specificati nel Codice Etico.
6. L'Ente si impegna ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione, ogni anno e per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento di ciascuna rata del Prestito.
7. [ENTE PUBBLICO ECONOMICO – ESCLUSO ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO] L'Ente dichiara che i) non vi sono procedimenti pendenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 231 e ii) non vi sono sentenze passate in giudicato ai sensi delle quali esso sia stato giudicato responsabile ai sensi del D.Lgs. 231.

Articolo 8

Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Prestito, l'Ente rilascia, per tutta la durata del Prestito, Mandato Irrevocabile, anche nell'interesse di CDP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere/Cassiere:
- i) accrediti, sul c/c n. [●] (il "Conto Corrente"), intestato all'Ente ed intrattenuto presso [●], le entrate dell'Ente;
 - ii) accantoni e vincoli - nell'interesse di CDP - una quota delle entrate dell'Ente, fino a concorrenza dell'importo di un'annualità di ammortamento del Prestito (comprensiva di capitale ed interessi), corrispondente alla somma di due rate, come risultante dal Piano di Ammortamento;
 - iii) destini le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate del Prestito.
2. L'Ente si impegna a fornire al Tesoriere/Cassiere copia del Contratto di Prestito, completo del Piano di Ammortamento, entro il quindicesimo giorno successivo alla Data di Stipula.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria/cassa, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere/Cassiere.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1723, comma 2, del codice civile, nei casi di revoca del Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, ovvero in adempimento di obblighi di legge, l'Ente si impegna ad inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Prestito gli obblighi di cui al comma 1, punti i) e ii), e a far accettare da ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore, detti obblighi. L'Ente si impegna inoltre a far accettare a ciascun Tesoriere/Cassiere pro-tempore il Mandato Irrevocabile, provvedendo ad inviarlo a CDP.

Articolo 9

Rimborso del Prestito

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto ___/___/___.

1. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Prestito.

**Articolo 10
Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Prestito, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui è domiciliato l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 12, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

**Articolo 11
Rimborso anticipato volontario del Prestito⁸**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale del Prestito in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati, e la Somma da Rimborsare.

⁸ In caso di rimborso parziale del Prestito la CDP consegna all'Ente il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare e il Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Volontario Parziale.

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94

codice contratto __/__/__.

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue relative alla Somma da Rimborsare sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento relative alla Somma da Rimborsare come risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

**Articolo 12
Riduzione**

1. E' facoltà della CDP accordare la riduzione della Somma Prestata per l'Investimento (la "Riduzione") esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, all'esito dell'accertamento definitivo della spesa per la realizzazione dell' Investimento;
 - b) in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
2. La Riduzione comporta la rideterminazione del Piano di Ammortamento con decorrenza ed effetto dalla Data di Inizio Ammortamento.
3. La richiesta di riduzione della Somma Prestata dovrà pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, corredata della documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 1.

**Articolo 13
Compensazione**

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto di Prestito che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l'Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

**Articolo 14
Diverso utilizzo della Somma Prestata**

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.
2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 15, comma 1, lettera b) che segue, è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata, a condizione che:

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94

codice contratto __/__/__.

- a) si tratti di investimenti finanziabili;
 - b) rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
3. Non è consentito il diverso utilizzo di residui della Somma Prestata, per la parte non erogata, per un nuovo Investimento inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00).

**Articolo 15
Risoluzione**

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Prestito a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Prestito, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 14;
- c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del Contratto di Prestito;
- d) mancata ricezione da parte della CDP della lettera d'impegno di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a, del Contratto di Prestito entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Stipula;
- e) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Stipula;
- f) mancato rispetto da parte dell'Ente dell'impegno di cui all'articolo 7, comma 1 del Contratto di Prestito ovvero, nel caso in cui la CDP abbia esercitato la facoltà prevista dall'Articolo 7, comma 2, mancata prestazione delle garanzie in conformità alle indicazioni della CDP entro e non oltre 60 giorni dall'invio della specifica richiesta della CDP;
- g) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 6, all'Articolo 7, comma 3, 5 e 6, all'Articolo 8, all'Articolo 9 ed all'Articolo 10 del Contratto di Prestito.
- h) il verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni che CDP ragionevolmente ritenga idonei a (i) pregiudicare in misura rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa dell'Ente, ovvero (ii) compromettere in misura rilevante la capacità dell'Ente di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dai Contratti di Prestito.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Prestito ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 11, comma 3 del Contratto di Prestito, relativo al Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Volontario Parziale, v) un importo pari allo 0,125% della Somma Prestata.

**Articolo 16
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti**

- 1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto di Prestito.
- 2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi come portati dal Contratto di Prestito, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto di Prestito.

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto __/__/__.

**Articolo 17
Pubblicità**

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

**Articolo 18
Trattamento fiscale**

1. Il Contratto di Prestito è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

**Articolo 19
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Prestito dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: +39-06.4221.2175 a +39-06.4221.2194
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:

Fax: _____

Att.: _____

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto di Prestito.

**Articolo 20
Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Prestito o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

**Articolo 21
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, la CDP informa l'Ente che i dati da quest'ultimo forniti saranno trattati, con modalità anche informatiche, per le sole finalità connesse e strumentali all'adempimento del Contratto di Prestito. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l'esecuzione degli obblighi rivenienti dal Contratto di Prestito. I dati conferiti a CDP dall'Ente potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria.

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto __/__/__.

2. I dati non potranno essere diffusi.
3. L'Ente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, e, cioè, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
4. I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile.
5. Titolare del trattamento è Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in Roma, Via Goito n. 4.
6. L'Ente, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e consapevole che, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto, la necessità del consenso è esclusa per i dati raccolti e detenuti in base a obblighi previsti per legge o per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l'interessato, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

* * *

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel Contratto di Prestito:

- Articolo 6 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 7 (Impegni dell'Ente)
- Articolo 8 (Garanzia)
- Articolo 11 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 13 (Compensazione)
- Articolo 15 (Risoluzione)
- Articolo 16 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 20 (Foro competente)

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto di prestito chirografario con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso a favore delle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (ARPA), di cui all'articolo 3 del decreto legge 496/93, convertito nella legge n. 61/94
codice contratto __/__._/__.

**ALLEGATO A
PIANO DI AMMORTAMENTO**

CONTRATTO DI MANDATO IRREVOCABILE CONFERITO NELL'INTERESSE DI TERZI

L' ARPA Emilia Romagna rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ in
qualità di Legale rappresentante dell'Azienda medesima, in base ai poteri attribuiti con Decreto
del Presidente della Regione n. _____ del _____ (di seguito l' Ente);

e

L'Istituto di credito..... con sede legale e Direzione Generale in _____ Via
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione del registro .delle Imprese di
iscritta nell'Albo delle Banche con il numero di matricola _____ e numero di codice
meccanografico _____ appartenente al gruppo bancario _____ (iscritto all'Albo dei gruppi
creditizi al n. _____), in seguito chiamata Tesoriere/Cassiere, rappresentata dai signori:
, nato a _____ il _____ ;Codice Fiscale _____, in qualità di
e da _____ nato a _____ Codice Fiscale _____, in qualità di Titolare della Filiale di
della Banca stessa, fonnalmente muniti dei poteri di firma e rappresentanza per la stipula del
presente atto, in forza di procura speciale a rogito Notaio Dott. _____ Di _____, Rep. N.
della raccolta, conferita in data _____

premessi che

- a) in data _____ l'ARPA con Provvedimento del Direttore Generale n. _____ ha deliberato la
contrazione di un prestito univocamente individuato dalla posizione di finanziamento n.
4551710 (il "Prestito") con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), per l'importo di €
11.000.000,00 (undicimilioni), destinato al finanziamento della spesa occorrente per la
realizzazione della nuova sede dell'ARPA _____, da garantirsi mediante il presente
mandato irrevocabile conferito al proprio Tesoriere/Cassiere;
- b) in data _____ il _____ della CDP S.p.a. ha deliberato la concessione del Prestito;
- c) il Prestito è da estinguersi in n. 15 anni verso il pagamento di rate semestrali di
ammortamento, comprensive di capitale ed Interessi (le Rate), come specificamente indicate
nel relativo piano di ammortamento che sarà allegato al contratto che regola i termini e le
condizioni del Prestito (il Contratto di Prestito) per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

- a) le premesse e gli allegati al presente mandato irrevocabile (il Mandato Irrevocabile)
costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso.

- b) L'Ente conferisce al Tesoriere/Cassiere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di CDP ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere/Cassiere, fin tanto che svolgerà per l'Ente, a qualsiasi titolo, il servizio di Tesoreria/Cassa:
- i. accrediti sul c/c n. _____ (il Conto Corrente), intestato all'Ente ma parzialmente vincolato a favore di CDP, ed intrattenuto presso la propria filiale di _____, le entrate dell'Ente che verranno ivi convogliate ai sensi del Contratto di Prestito (le "Entrate");
 - ii. accantoni e vincoli - nell'interesse di CDP -una quota delle Entrate fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due Rate di ammortamento del Prestito, corrispondente ad un'annualità, come risultante dal piano di ammortamento che sarà allegato al Contratto di Prestito;
 - iii. destini le somme accantonate e vincolate ai sensi del precedente punto ii esclusivamente al pagamento delle Rate.
- c) Al fine di consentire al Tesoriere/Cassiere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal Mandato Irrevocabile, l'Ente fornirà al Tesoriere/Cassiere medesimo copia del Contratto di Prestito, completo del piano di ammortamento allegato, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto di Prestito.
- d) Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., e l'Ente dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad esso spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile. Costituisce causa di cessazione degli effetti del presente Mandato la cessazione del servizio di Tesoreria/Cassa e la stipula di una nuova convenzione di Tesoreria/Cassa e di un nuovo mandato con assunzione degli obblighi ivi previsti secondo quanto indicato ai successivi paragrafi h) ed i).
- e) La durata del presente Mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del Servizio di Tesoreria/Cassa, anche se svolto dal Tesoriere/Cassiere in esito al rinnovo della convenzione di Tesoreria/Cassa ovvero in regime di proroga della convenzione medesima, ed avrà comunque termine a seguito del rimborso a CDP dell'ultima Rata. Tuttavia, qualora l'Ente stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).
- f) Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra "Ente ed il medesimo Tesoriere/Cassiere.
- g) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, l'Ente ed il Tesoriere/Cassiere ne daranno immediata comunicazione a CDP.
- h) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1723, secondo comma, c.c., qualora l'Ente stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere ed in tutti i casi di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile consentiti dalla legge, l'Ente si impegna a stipulare con, ed a far accettare a, il nuovo tesoriere/cassiere un nuovo mandato irrevocabile identico al presente Mandato

Irrevocabile e ad inserire gli obblighi ivi previsti in ogni nuovo contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del Prestito.

- i) In ogni caso di revoca o risoluzione della Convenzione di Tesoreria ovvero del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Tesoriere/Cassiere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (i) una volta divenuta efficace la nuova Convenzione di Tesoreria, qualora stipulata con altro Istituto; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente istituito presso il nuovo tesoriere/cassiere. In caso di risoluzione del Contratto di Prestito per qualsiasi motivo, il Tesoriere/Cassiere vincolerà nell' interesse di CDP tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al Prestito e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte dell'Ente e di CDP a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni medesime.
- j) I termini e le condizioni del presente Mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con atto reso in forma scritta, previo consenso scritto di CDP. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
- k) Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di mandato.
- l) Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate In esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.
- m) Le spese derivanti dal o connesse al presente Mandato Irrevocabile nonché gli onorari da corrisponderci al Tesoriere/Cassiere sono tutti a carico dell'Ente in qualità di mandante.
- n) Il presente Mandato Irrevocabile è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto al sensi dell'Articolo 5. comma 24, del D.L. 30 settembre 2003. n. 269.

Bologna , lì

Il Direttore Generale di ARPA Emilia Romagna

Prof. Stefano Tibaldi

Per Unicredit S.p.a.

.....
.....

N. proposta: PDEL-2011-51 del 13/06/2011

Centro di Responsabilità: Direzione Amministrativa

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Approvazione della contrazione di un prestito chirografario di euro 11.000.000,00 presso Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della costruzione della nuova sede della sezione provinciale di Ravenna previa approvazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 19/07/2011

Il Dirigente
